SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D'INFANZIA

20° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2000

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella

seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO ed altri: Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

20° RESOCONTO STEN. (29 novembre 2000)

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri: Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(4648) Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione

petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione degli articoli del testo unificato con modificazioni, con il seguente titolo: Modifi-

che alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile)

	PRESIDENTE $Pag. 3, 4, 5 e pa$	issim
	Callegaro (CCD), relatore alla Commissione	4, 5
*	Caruso Antonino (AN)	4,9
	Maggi, sottosegretario di Stato per la giusti-	
	zia	4
*	Scopelliti (Forza Italia)	5
	Stiffoni (Lega Forza Nord Padania)	7,8

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

20° RESOCONTO STEN. (29 novembre 2000)

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO ed altri: Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri: Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(4648) Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione

petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione degli articoli del testo unificato con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128, 3228, 4648 e della petizione n. 564 ad essi attinente, sospesa nella seduta del 28 novembre.

Ricordo che in tale seduta era stato accantonato l'emendamento 25.1.

20° RESOCONTO STEN. (29 novembre 2000)

CARUSO Antonino. Per quanto riguarda l'emendamento 25.1, sottopongo all'attenzione della Commissione la seguente formulazione del testo:

25.1 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI, MONTELEONE

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

- «1. L'articolo 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
- "Art. 45. 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età.
- 2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore può, se opportuno, essere sentito.
- 3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
- 4. Quando l'adozione deve essere disposta in uno dei casi previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere c) e d), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione"».

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.1 (Nuovo testo).

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anch'io, signora Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 27.0.1, accantonato nella seduta notturna di ieri.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, devo rivolgere delle scuse ai colleghi. Con questo emendamento – come ho illustrato nella precedente seduta – si propone di rendere legittimante l'adozione in casi particolari, cosa che oggi non avviene. Il problema, a mio modo di vedere, resta aperto, ma la soluzione proposta con l'emendamento 27.0.1 oggettiva-

20° RESOCONTO STEN. (29 novembre 2000)

mente non è felice: me ne scuso, ma ciò deriva dalla fretta con cui sono stati preparati gli emendamenti.

Ripeto, pertanto, che resta aperto il problema, ma chiedo che non venga esaminato e risolto con questa soluzione e, quindi, ritiro l'emendamento 27.0.1.

SCOPELLITI. Signora Presidente, capisco le ragioni che spingono il senatore Antonino Caruso a voler ritirare l'emendamento 27.0.1: gli va riconosciuta un'onestà intellettuale, che offre un grande contributo ai nostri lavori.

Egli, però, nel ritirare l'emendamento 27.0.1, ha denunciato il fatto che il problema che la proposta modificativa voleva risolvere rimane nella sua interezza. Ritengo, quindi, che con una breve discussione nel merito si potrebbe correggere l'emendamento ed affrontare la materia nel modo migliore.

Chiedo a tutti uno sforzo perché stiamo esaminando il provvedimento in sede redigente e sappiamo che in Aula non si potrà aggiungere nulla; dobbiamo, quindi, tentare di trasmettere all'Assemblea il disegno di legge nella forma più completa possibile: a mio avviso, sarebbe un'irresponsabilità legislativa lasciare una macchia nera su un grande problema, non risolto.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Ho interpellato stamani i presidenti dei tribunali per i minorenni di Torino, Genova, Milano, Firenze e Roma. Tutti quanti ritengono che non sia il caso di sollevare questo problema, non essendo sorti problemi applicando la legge vigente.

Essa, infatti, stabilisce per le adozioni la non legittimazione in casi particolari. Mi è stato spiegato che questo non ha creato problemi e che, trattandosi di casi particolari, se estendessimo il concetto di legittimazione, toglieremmo al minore due vantaggi, rescindendo totalmente ogni rapporto con la famiglia d'origine: il primo danno sarebbe quello di troncare un possibile rapporto affettivo; il secondo potrebbe essere di natura economica, impedendogli di succedere ereditariamente.

In conclusione, unanimemente hanno detto di non affrontare il problema essendo stato ampiamente sviscerato dalla legge n. 184; non vi è alcun dubbio sul fatto che in futuro se ne potrà discutere se sorgeranno dei problemi. Difatti, la questione evidenziata dal senatore Caruso potrebbe sorgere. Per il momento, però, i Presidenti dei tribunali per i minorenni hanno fornito queste indicazioni.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'articolo 32, accantonato nelle seduta notturna di ieri.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione giustizia.

20° RESOCONTO STEN. (29 novembre 2000)

32.1

IL RELATORE

Al comma 2 dell'articolo 70 della legge n. 184, sopprimere il periodo: «o assumono atteggiamenti dilatori».

Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 33.

Art. 33.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 34.

Art. 34.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia

20° RESOCONTO STEN. (29 novembre 2000)

stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 35.

Art. 35.

- 1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
- 2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
- 3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

35.1

STIFFONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o convivente».

35.2

STIFFONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o convivente».

STIFFONI. Ritiro gli emendamenti 35.1 e 35.2.

PRESIDENTE. Meto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

20° RESOCONTO STEN. (29 novembre 2000)

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 36.

Art. 36.

- 1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 80. 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, agli articoli 6, 6-bis e 6-ter della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
- 3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
- 4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

36.1

STIFFONI

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle persone affidatarie» con le seguenti: «Ai coniugi affidatari».

36.2

STIFFONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «persone».

STIFFONI. Ritiro gli emendamenti 36.1 e 36.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

20° RESOCONTO STEN. (29 novembre 2000)

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 37.

Art. 37.

1. Dopo l'articolo 81 della legge n. 184 è inserito il seguente:

«Art. 81-bis. – 1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione e senza obbligo di preavviso le comunità di tipo familiare, gli istituti di assistenza pubblici o privati e ogni altra struttura che ospiti minori in affidamento; tali visite devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 37:

37.0.1

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i procedimenti in corso. Con riferimento a quelli disciplinati dai titoli III e IV le disposizioni stesse si applicano solo ai procedimenti nei quali non risulti già essere stato pronunciato il provvedimento che dà luogo all'adozione.
- 2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge coloro che hanno dato luogo ad adozione nei casi indicati dall'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare che l'adozione pronunziata costituisce adozione legittimante ai sensi dell'articolo 27 della legge stessa, qualora non sussistano ragioni che lo impediscano e qualora il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato. Il coniuge dell'adottato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare il suo assenso. Al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 313 del codice civile».

CARUSO Antonino. Lo ritiro.

20° RESOCONTO STEN. (29 novembre 2000)

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione dell'articolo 38.

Art. 38.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Colleghi, è necessaria la seguente proposta di coordinamento al titolo del provvedimento perché abbiamo modificato norme contenute nel codice civile.

Coord. 1

Mazzuca Poggiolini

Al titolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile».

La metto ai voti.

È approvata.

L'esame e l'approvazione degli articoli del testo unificato sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poiché non si fanno osservazioni, il mandato a riferire è conferito al senatore Callegaro.

Avverto quindi che, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del Regolamento, la votazione finale del provvedimento è riservata all'Assemblea del Senato.

I lavori terminano alle ore 14,30.